



CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

**Accordo Quadro per servizio di verifiche
ispettive delle apparecchiature rientranti
nell'allegato VII del D.Lgs n. 81/08
installate presso gli impianti di A.D.F. SpA**



ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	3
ARTICOLO 1.1 – VERIFICHE ISPETTIVE SULLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO	4
ARTICOLO 1.2 – RELAZIONE TECNICA SULLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO	5
ARTICOLO 1.3 – VERIFICHE DEI RECIPIENTI IN PRESSIONE MEDIANTE CND (controlli non distruttivi)	6
ARTICOLO 1.4 – RELAZIONE TECNICA SUL RECIPIENTI IN PRESSIONE	7
ARTICOLO 2 – LUOGO DI ESECUZIONE	7
ARTICOLO 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO/TERMINI DI ESECUZIONE	7
ARTICOLO 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO	8
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE	9
ARTICOLO 7 – LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI	9
ARTICOLO 8 – SUBAPPALTO	10
ARTICOLO 9 – PENALI	10
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO	10
ARTICOLO 13 – ELENCO ALLEGATI	11



ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il presente accordo quadro ha lo scopo di verificare tramite visite ispettive lo stato attuale delle apparecchiature di sollevamento ed i recipienti in pressione (rientranti dell’allegato VII del D.L: n.81/08) installati presso gli impianti gestiti da ADF S.p.A; al fine di esprimere un giudizio tecnico dello stato di conservazione strutturale e di valutazione della vita residua dell’apparecchio in funzione dell’analisi del rischio relativa alla rottura a fatica di elementi strutturali.

I siti oggetto di verifica sono riportati nell’Allegato 1 – “Elenco siti con presenza di apparecchiature di sollevamento e recipienti in pressione” che è parte integrante del presente Capitolato, ma che è da intendersi a titolo indicativo e non esaustivo.

L’Appaltatore dovrà eseguire le attività di controllo e/o verifica come riportate nel paragrafo 1.1 e successivi e redigere documentazione attestante la verifica e certificazione dello stato di conservazione della struttura di sollevamento e del recipiente in pressione.

Per quanto alle strutture di sollevamento, se durante le verifiche si dovessero evidenziare carenze strutturali o evidenti stati di deterioramento, tali da precluderne la sicurezza; sarà facoltà della Committenza, valutata la reale necessità della predetta struttura, richiede all’Appaltatore la redazione di Progetto definitivo con relativi calcoli al fine di permettere alla Committenza la realizzazione ex – novo della struttura; qualora la durata del presente Accordo, coincida con la possibilità di realizzazione di detta struttura, lo stesso Professionista si renderà disponibile quale eventuale supporto tecnico per la corretta esecuzione dell’opera.

Se tale circostanza non dovesse concretizzarsi, l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere. I dettagli del servizio vengono esplicitati nei paragrafi successivi.



ARTICOLO 1.1 – VERIFICHE ISPETTIVE SULLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO

L'Appaltatore durante il sopralluogo dovrà controllare la funzionalità e l'efficienza dell'apparecchiatura effettuando sia un controllo visivo che strumentale.

Come richiesto dal Decreto e dalle norme tecniche di riferimento (UNI ISO 9927-1:2016), la verifica della struttura può essere eseguita esclusivamente da un Ingegnere Esperto e cioè." ingegnere pratico in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, che ha l'attrezzatura necessaria per effettuare l'ispezione e può giudicare la condizione di sicurezza dell'apparecchio di sollevamento e decide quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro. L'ingegnere esperto deve possedere abilitazioni di II° livello all'esecuzione di Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi Penetranti (PT), Controlli ad Ultrasuoni (UT) e Controllo magnetico (MT) ai sensi della norma UNI EN 473:2018-11."

Al personale operante è richiesto **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara** i seguenti requisiti:

- Possedere abilitazioni di II° livello (ai sensi della norma UNI EN 473:2018-11/ EN ISO 9712) all'esecuzione/redazione dei rapporti delle Prove di Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi Penetranti (PT), Controlli ad Ultrasuoni (UT) e Controllo magnetico (MT).;
- Possedere abilitazioni di I° livello (ai sensi della norma UNI EN 473:2018-11/ EN ISO 9712) all'esecuzione di Controlli Non Distruttivi con metodo Visivo (VT), Liquidi Penetranti (PT), Controlli ad Ultrasuoni (UT) e Controllo magnetico (MT) ai sensi della norma UNI EN 473:2018-11."
- Abilitazione in corso di validità per l'effettuazione di lavori in quota e DPI di 3° categoria;

Durante tali visite si richiede comunque che vengano eseguite le seguenti attività:

Controlli visivi generali

- Presenza cartellonistica di sicurezza (portata massima, ecc..)
- Segnalazioni acustiche/luminose (se presenti)
- Verifica bozzelli e ganci di sollevamento
- Verifica funi/catene ed elementi di fissaggio



- Verifica guida fune
- Verifica cuscinetti e supporti
- Verifica rotismi
- Verifica stato ruote, corone e pignoni
- Verifica limitatori di carico
- Verifica interblocchi elettrici e meccanici
- Verifica dei fine corsa
- Verifica serraggio viti e bulloni

Tali attività devono intendersi obbligatorie, ma non esaustive ai fini dei rispetti normativi.

Controlli strumentali

- Accertamento dello stato generale di conservazione (UNI ISO 9927-1:2016)
- Accertamento ed integrità e della conformità geometrica dei vari elementi strutturali (UNI ISO 9927-1:2016)
- Verifica strutture portanti e usura cerniere
- Verifica dell'efficienza delle saldature mediante tecnica MT (EN ISO 17638:2016 e 17640:2019)
- Verifica dell'efficienza dello stato di conservazione delle giunzioni a perni ed a bulloni mediante tecnica UT (EN ISO 17638:2016 e 17640:2019)

L'Appaltatore dovrà redigere sia un rapporto di prova dell'esame visivo comprensivo della documentazione fotografica (minimo di sei foto con diverse prospettive e particolari dell'apparecchiatura di sollevamento), sia un rapporto di prova strumentale (esame delle particelle magnetiche e spessimetria con ultrasuoni) anch'esso integrante la documentazione fotografica che attesti i punti dove tale verifica è stata effettuata.

Allegando infine i rapporti di verifica attestante la taratura della strumentazione utilizzata.

ARTICOLO 1.2 – RELAZIONE TECNICA SULLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO

L'Appaltatore dopo ogni controllo sull'apparecchio di sollevamento dovrà redigere una relazione tecnica riportando dettagliatamente i seguenti punti:



- Informazioni generali quali descrizione dello stato complessivo dell'apparecchio con documentazione fotografica (Anagrafica della struttura, sito di installazione)
- Normative di riferimento adottate
- Dettaglio delle indagini CND svolte
- Certificati CND delle indagini condotte (firmati da 2° livello ISO 9712)
- Analisi dei carichi e ipotesi di verifica (tipologia di paranco installato o che può essere installato)
- Caratterizzazione dei materiali
- Verifica fem della struttura
- Report di eventuali problemi riscontrati
- Report delle prove funzionali effettuate
- Massimo carico da movimentare con l'attrezzatura di sollevamento in daN
- Certificato dei cicli di vita svolti dall'apparecchio
- Vita residua dell'apparecchiatura
- Dichiarazione di conformità firmata e timbrata

Si richiede inoltre la redazione di elenco riepilogativo contenente: ubicazione, tipologia dell'apparecchiatura, problematica riscontrata e azioni necessarie al superamento della stessa; così da permettere alla S.A. il successivo intervento con ditta specializzata.

ARTICOLO 1.3 – VERIFICHE DEI RECIPIENTI IN PRESSIONE MEDIANTE CND (controlli non distruttivi)

Tutti gli apparecchi a pressione durante il loro ciclo di vita devono essere sottoposti a delle verifiche che ne attestino l'integrità strutturale. Tale verifiche avvengono attraverso Controlli Non Distruttivi (CND). Questo per garantire all'utilizzatore, di avere sempre un'attrezzatura a pressione che rispetta i requisiti di sicurezza dettati dalla normativa vigente.

I controlli valutano lo stato di conservazione dei recipienti in pressione e ne decretano la fattibilità di continuare ad esercitare in sicurezza. Vengono eseguiti allo scopo di rilevare la presenza di eventuali difetti dei materiali, classificandone la tipologia e la grandezza.

Tra i principali esami che il tecnico Certificatore potrà effettuare su una attrezzatura abbiamo:

Esame visivo

Liquidi penetranti



Radiografia
Ultrasuoni
Correnti indotte
Magnetici
Emissioni acustiche
Termografia
Prove di tenuta

Tali prove nella tipologia e nel numero dovranno essere ampiamente sufficienti per poter stilare un rapporto ed una valutazione chiara ed esaustiva dello stato di conservazione del recipienti in esame.

ARTICOLO 1.4 – RELAZIONE TECNICA SUL RECIPIENTI IN PRESSIONE

Anche in questo caso l'Appaltatore dovrà redigere sia un rapporto di prova dell'esame visivo comprensivo della documentazione fotografica (minimo di 3 foto con diverse prospettive), sia un rapporto di prova strumentale anch'esso integrante la documentazione fotografica che attesti i punti dove tale verifica è stata effettuata.

Si richiede anche in questo caso, la redazione di elenco riepilogativo contenente: ubicazione, tipologia del recipiente, problematica riscontrata e azioni necessarie al superamento della stessa; così da permettere alla S.A. il successivo intervento con ditta specializzata.

ARTICOLO 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio verrà eseguito di norma presso gli impianti di cui all'Allegato 1 (da intendersi a titolo indicativo e non esaustivo) – “Elenco siti con presenza di apparecchiature di sollevamento e recipienti in pressione” e comunque all'interno delle Province di Siena e Grosseto.

ARTICOLO 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell' art. 36 comma 9bis D.Lgs n.50/2016 e con le modalità di cui all'art. 95 comma 4 del Codice.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO/TERMINI DI ESECUZIONE

La durata del presente Contratto è stabilita in 12 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del Servizio. La dove al termine dei 12 mesi non fosse terminato l'importo a base di



contratto la S.A. può a suo insindacabile giudizio prorogare il termine fino all'esaurimento delle somme, previa comunicazione all'Appaltatore.

ARTICOLO 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'accordo quadro derivante dalla presente procedura è pari ad **€ 57.463,65** (Euro Cinquantasettemilaquattrocentosessantatre/65) comprensiva del contributo della Cassa come per legge, di cui **€ 54.104,05** per servizi veri e propri ed **€ 3.359,60** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nei oneri per la sicurezza sopra indicati sono riportati i costi per gli apprestamenti/attrezzature necessari all'espletamento delle attività di cui al presente accordo quali, a mero titolo esemplificativo, piattaforme elevabili o similari.

In sede esecutiva del contratto verrà applicato il ribasso offerto dall'Appaltatore ad ogni voce dell'E.P.U. posta a base di gara.

I corrispettivi per tale attività saranno individuati in base alla valorizzazione, espressa in ore, della professionalità impiegata. In particolare per definire il prezzo orario è stata presa in esame l'attività stimata da un team base operativo composto da almeno 2 Professionisti (con riferimento alla UNI EN ISO 9712, con qualifica di I° e II° livello), e valorizzata in base al costo orario previsto dall'art. 6 del DM 17/06/2016:

- ❖ **Professionista incaricato Senior equivalente a qualifica di II° livello - €75,00**
- ❖ **Professionista incaricato junior equivalente a qualifica di I° livello - € 50,00;**

L'importo su indicato deve intendersi presunto ed assunto quale tetto massimo di spesa per il servizio, fatto salvo il diritto di AdF all'utilizzazione anche parziale di tetto in ragione alle proprie effettive e comprovate esigenze, che dovessero riscontrarsi durante l'esecuzione del Contratto.

L'O.E. aggiudicatario pertanto, non avrà nulla a pretendere da AdF se il tetto di spesa non sarà raggiunto.

I prezzi indicati nel E.P.U. devono intendersi comprensivi di tutte le spese vive sostenute per quanto all' autonomo raggiungimento per l'effettuazione dei sopralluoghi, delle prove, della



documentazione sia in formato cartaceo che su supporto digitale; nonché all'importo relativo alla cassa previdenziale di categoria.

Saranno invece conteggiati singolarmente e non soggetti a ribasso (art.26 del D.Lgs. 81/2008) tutti gli apprestamenti di sicurezza documentati e misurati necessari allo svolgimento delle prove e verifiche che si dovessero rendere necessarie all'esecuzione in sicurezza della verifica di ogni apparecchiatura e/o recipienti. Diversamente i costi della sicurezza aziendali si intendono compensati dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore.

ADF S.p.A si riserva la facoltà di sospendere le attività di verifiche ispettive sulle apparecchiature di sollevamento che, per ragioni economiche o tecniche, dovessero essere nel frattempo poste in dismissione.

L'ipotesi di cui al precedente capoverso rientrano comunque nelle tipologie oggetto del presente CSA, fino a raggiungimento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri:

- UNI EN 13155 "Apparecchi di sollevamento-sicurezza – attrezzature amovibili di presa del carico
- UNI EN 1993 – 1-1 "Eurocodice 3 – progettazione delle strutture in acciaio
- 2006/42/CE "Direttiva macchine"
- D.L.G.S. 9 Aprile 2008, N.81 "Testo coordinato con il D.lgs.3 Agosto 2009, N. 106 "

Garantire durante l'esecuzione del servizio autonomo raggiungimento dei siti oggetto di verifica e fornire un recapito telefonico e un indirizzo email del professionista incaricato.

Accedere ai siti oggetto di verifica con abbigliamento conforme, dotato di calzature di sicurezza e casco di protezione.

ARTICOLO 7 – LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI

L'Appaltatore dovrà effettuare i sopralluoghi e certificare le apparecchiature di sollevamento ed i recipienti in pressione secondo l'ordine di priorità indicato della committenza come da Allegato 1 – "Elenco siti con presenza di apparecchiature di sollevamento e recipienti in pressione".



A far data dalla consegna, viene concesso all'affidatario un tempo massimo per l'effettuazione del primo (1°) sopralluogo pari a quindici (15) giorni naturali e consecutivi; la consegna della documentazione relativa (relazione ed elenco riepilogativo aggiornato), dovranno pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data del relativo sopralluogo.

ARTICOLO 8 – SUBAPPALTO

In considerazione dell'oggetto dell'appalto trattandosi di servizi professionali altamente specifici non è ammesso il Subappalto.

ARTICOLO 9 – PENALI

In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli minimi di servizio e/o di inadempimento saranno applicate all'Appaltatore le penali di seguito elencate:

- Ritardo nell'avvio dell'effettuazione del primo sopralluogo: per ogni giorno di ritardo successivo al quindicesimo (15°) a far data dalla consegna verrà applicata una penale giornaliera pari a 250,00€;
- Ritardo sulla consegna della relazione tecnica e certificazione di ogni specifica apparecchiatura o recipiente: per ogni giorno di ritardo successivo al ventunesimo (21°) giorno naturale e consecutivo a far data dall'effettuazione del sopralluogo verrà applicata una penale giornaliera pari a 100,00€.

Sono esclusi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi eccezionali o legati alla programmazione logistica della Committenza.

Nel caso in cui l'importo delle penali sopra riportate superi il 10% del valore del Contratto, ADF S.p.A. si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, addebitando all'Impresa inadempiente gli eventuali danni.

Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento dell'Impresa.

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto opera ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 – PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti di cui al presente contratto saranno effettuati in S.A.L. trimestrali nei quali verranno corrisposte le attività ultimate e consegnate nel suddetto arco temporale. Il ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o rallentamento delle verifiche.

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di regolari fatture a 60 giorni fine mese data fattura.



ARTICOLO 13 – ELENCO ALLEGATI

Al presente Capitolato Special d'Appalto sono allegati i seguenti elaborati:

- **ALLEGATO N.1** – ELENCO SITI CON PRESENZA DI APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO ED RECIPIENTI IN PRESSIONE;
- **ALLEGATO N.2** – ANALISI ED ELENCO PREZZI UNITARI
- **ALLEGATO N.3** – ONERI SICUREZZA CSA
- **ALLEGATO N.4** – DUVRI